

DELIBERA DL/038/18/CRL/UD del 16 aprile 2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

R. D'Agostinis/ TELECOM ITALIA XXX

(LAZIO/D/895/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 16 aprile 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTA l'istanza dell'utente R. D'Agostinis presentata in data 12/10/2017 nei confronti dell'operatore Telecom Italia XXX;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato da gennaio 2014 malfunzionamento della linea voce e adsl dell'utenza fissa xxxxx8609 oltre ad una difformità delle condizioni contrattuali sottoscritte.

Sulla base di tali premesse ha chiesto:

Indennizzi di cui alla Regolamento indennizzi; ricalcolo della fatturazione e ripetizione somme assunte come illegittimamente riscosse oltre spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore Telecom.

Con memoria difensiva ritualmente il gestore ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità/improcedibilità dell'istanza, attesa la mancata comparizione dell'utente in sede di conciliazione, in un precedente procedimento, avente il medesimo oggetto e le medesime richieste di quelle dedotte nel presente, conciliazione conclusasi, dunque, con esito "archiviato", vista l'assenza dell'utente in udienza.

Si riportava all'art. 12 del Regolamento Agcom, il quale, al comma 4 prevede che: *"...se la parte istante o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale di mancata comparizione ed il procedimento è archiviato"*.

Alla base di tale premessa, richiedeva l'inammissibilità della presente istanza, per violazione del principio *"ne bis in idem"*, attesa l'esistenza di un precedente procedimento, avente medesimo oggetto e medesime richieste, di cui era stato già espletato il tentativo di conciliazione.

2.1. La replica dell'istante

Replicava l'istante asserendo che non si trattava di una nuova istanza ma e che la prima convocazione di cui aveva avuto notizia non era quella del 7.6.2016 indicata dal gestore, bensì quella del 20.7.2017.

Concludeva per l'accoglimento delle domande formulate.

2.2. L'udienza di discussione.

In data 22.1.2018 veniva convocata udienza di discussione alla quale l'istante, regolarmente convocata, non si presentava.

3. Motivazione della decisione.

E' fondata, e pertanto accoglibile, l'eccezione di improcedibilità formulata da Telecom con le memorie.

L'istanza presentata, infatti non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 e del Regolamento ex Delibera 173/07/CONS e s. m.

Si premette che l'art. 12 comma 4bis del Regolamento Agcom, prevede che: *"...se la parte istante o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale di mancata comparizione ed il procedimento è archiviato"*.

Da un esame approfondito dei fascicoli d'ufficio facenti capo al ricorrente, è emersa l'esistenza di una procedura conciliativa prot. 15-c-12487, avente medesimo oggetto e richieste di quella posta a base della presente istanza di definizione, conclusa con provvedimento di archiviazione per assenza dell'istante all'udienza del 7 giugno 2016, in conformità a quanto previsto dall'art.12.4bis su citato.

Dal verbale di archiviazione del 7.6.2016 si evince regolare convocazione a mezzo fax dell'istante, al numero 064394788, indicato nel formulario UG come recapito valido per le comunicazioni di cui al procedimento.

A distanza di quasi due anni, in data 7 aprile 2017, l'istante presentava nuova istanza di conciliazione, prot. n. 17-C-04634, analoga a quella già archiviata, cui è stato dato seguito

dall'ufficio per mero errore materiale, dandosi luogo così ad un illegittimo tentativo di conciliazione, con esito negativo, nullo ai fini della valida instaurazione del procedimento di definizione.

Si precisa che una causa di nullità ostativa all'ammissibilità della controversia derivante, nella fattispecie, dal combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. , è rilevabile in ogni stato e grado procedimentale, non solo per eccezione di parte, ma ancor più d'ufficio, soprattutto se viola, come nel presente caso, il principio del *ne bis in idem*.

Né l'omesso rilievo di inammissibilità in primo grado o l'accettazione del contraddittorio di controparte, costituisce sanatoria di atto affetto da nullità assoluta, comunque rilevabile in ogni tempo.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. L'improcedibilità del procedimento di definizione instaurato da R. D'Agostinis con istanza del 19/10/2017 nei confronti di Telecom Italia XXX , ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. del Regolamento di cui alla Delibra 173/07/CONS e s.m. .

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 16/04/2018

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto